

ORIGINALE



COMUNE DI POLESELLA

PROVINCIA DI ROVIGO

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE NR. 11 DI LUNEDÌ 19 GENNAIO 2026

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI POLESELLA NELLA CAUSA DI PRIMO GRADO AVANTI AL TRIBUNALE DI ROVIGO ISCRITTA AL N. 1434/2025 - CIG:B9F737D056

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA GHIRARDINI SIMONA

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa GHIRARDINI SIMONA

RICHIAMATI:

- l'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico degli enti locali TUEL) secondo cui *“Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”*;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, ed in particolare gli artt. 1 e seguenti, individuano il Comune come amministrazione aggiudicatrice e conferiscono allo stesso la facoltà di acquisire i le forniture (i servizi ed i lavori) di cui necessita;”
- l'art. 107 del TUEL (D. Lgs. 267/2000), il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 109 del TUEL, al comma 2 stabilisce che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- il “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” Approvato con G.C. n. 92 del 18/6/1999 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 28, 29 e 32 che stabiliscono le competenze e l'attività propositiva dei Responsabili d'Area;
- il decreto sindacale n. 7 del 29 dicembre 2025 relativo alla nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa dott.ssa Simona Ghirardini, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'art. 175, comma 5-quater lett. a), del d. lgs. n. 267/2000, recita espressamente: *“Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta”*;
- dal comma 5-quinquies del sopra citato art. 175 le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti;

ATTESO che per dare adeguata copertura ai costi di cui alle premesse è necessario apportare delle variazioni ai capitoli, di seguito specificati, del PEG 2026/2028, appartenenti al medesimo macro aggregato:

- **riduzione stanziamento** di spesa per competenza annualità 2026, per la somma di **€ 4.610,00** dal capitolo n. 101110312 voce “PRESTAZIONE DI SERVIZI - APPALTI E GARE - SERVIZI GENERALI” Miss. 1, Prog. 11, Tit. 1, Macr. 03 in conto competenza 2026 assegnato all'Area Amministrativa con il PEG 2026/2028;

- **incremento stanziamento** di spesa per competenza annualità 2026, per la somma di **€ 4.610,00**- su capitolo n. 101110310 voce “PRESTAZIONE DI SERVIZI - PATROCINIO LEGALE - SERVIZI GENERALI” Miss. 01 Prog. 11 Tit. 1 Macr. 03 in conto competenza 2026 assegnato all’Area con il PEG 2026/2028;

VISTO l’articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., disciplinante l’obbligo da parte del responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, come risultanti dal Bilancio di cassa dell’esercizio 2026;

RICHIAMATE le regole di finanza pubblica introdotte dai commi da 819 a 823 dell’articolo 1 della l. n. 145/2018 che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione;

VISTI:

- l’art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023, a mente del quale “Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto”;
- l’art. 56, comma 1, lett. h, del richiamato d.lgs. 36/2023, a tenore del quale le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici, tra gli altri, ai servizi legali concernenti:
 - “1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;*
 - 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*
 - 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*
 - 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri”;*

CONSIDERATO che:

- in data 10 settembre 2025 il giudice ordinario ha fissato l’udienza per il giorno 4 febbraio 2026 alle ore 9:45 e pertanto la parte convenuta ha l’onere di costituirsi in cancelleria almeno 10 giorni prima dell’udienza indicata;
- in data 15 settembre 2025 è stato acquisito al protocollo comunale n. 9583 il ricorso ai sensi degli articoli 281 decies-281 undecies cpc;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14 gennaio 2026 con la quale il Sindaco pro tempore arch. Emanuele Ferrarese, è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 17 comma i lett. o) dello Statuto Comunale, a resistere in giudizio nella causa in questione tramite l’Avv. Filippo Marcello, con studio in Ferrara, in Corso Giovecca, n. 3;

CONSIDERATO che:

- il Comune di Polesella non dispone di un Servizio interno di avvocatura;

- per approntare un'adeguata difesa nel procedimento giudiziale sopra descritto, è necessario, come disposto dalla Giunta comunale, che il Comune si avvalga del patrocinio legale di uno studio specializzato in diritto amministrativo;

CONSIDERATO, altresì, che:

- le linee guida adottate dall'ANAC in tema di servizi legali, sebbene non più cogenti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 36/2023, recante il nuovo codice dei contratti pubblici, inquadravano l'incarico di patrocinio legale, conferito occasionalmente a procedimento avviato, tra i contratti d'opera professionale, esclusi dall'applicazione della disciplina sugli appalti pubblici;
- come recentemente ribadito dalla giurisprudenza, con la sentenza 11 luglio 2019, n. 1271, del TAR Campania - Salerno, Sez. I, il singolo incarico legale occasionale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;
- la Corte di Giustizia con la sentenza 6 giugno 2019, nella causa C-264/18, ha chiarito che le «prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza». Il giudice comunitario giustifica tale presa di posizione mettendo in rilievo che «da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare». Inoltre la recente pronuncia evidenzia come «la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni»;
- con la sentenza n. 509/2021, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lazio, chiamata a pronunciarsi sull'eventuale danno erariale circa l'affidamento, da parte di Consip, di incarichi di patrocinio legale a quattro legali esterni ex art. 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, ha fatto proprie le conclusioni cui era pervenuta la Corte di giustizia sulla natura e modalità di conferimento dei citati incarichi. Nel caso di specie, i magistrati contabili, valorizzando il prevalente elemento fiduciario di detti incarichi, hanno escluso la responsabilità amministrativa. In particolare, la sezione ha rilevato che gli incarichi legali non sono equiparabili alle c.d. consulenze esterne, alle quali si applica il regime dell'art. 7, comma 6, del d.lgs n. 165/2001 ma «in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 2730 del 2012; Comm. Speciale n. 2109 del 2017 e n. 22017 del 2018) e con gli indirizzi dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, sono stati inquadrati tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato da un preminente elemento fiduciario. La fattispecie negoziale dell'appalto di servizi potrebbe configurarsi solo ove la prestazione richiesta al professionista non si esaurisca, come nei casi in esame, nel solo patrocinio legale a favore dell'ente, configurandosi quale modalità organizzativa di un servizio più complesso e articolato (C. Conti sez. contro. Basilicata de.19/2009/par.; C. Conti sez. contr. Umbria del 137/2013/Par.)»;

- la Corte dei conti, a fondamento della decisione, ha quindi richiamato la giurisprudenza attestata dopo l'entrata in vigore del codice degli appalti, la quale «ha confermato la distinzione tra contratti di opera intellettuale di cui all'art. 2229 ss. del cod. civ. (rientranti nell'ambito dei contratti esclusi di cui all'art. 17, comma 1 del d.lgs. 50 del 2016) – per i quali era stata ribadita l'importanza dell'elemento fiduciario nell'affidamento dell'incarico di patrocinio – e gli incarichi legali di consulenza ed assistenza a contenuto complesso inseriti in un quadro articolato di attività professionali organizzate, cui si applicano le norme del codice dei contratti sia pur semplificate. Con riguardo ai primi, se è vero che sia il Consiglio di Stato che l'Anac avevano osservato che il rispetto dei principi posti dall'art. 4 del codice dei contratti suggerisca la proceduralizzazione nella scelta del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale attraverso, preferibilmente, la costituzione di elenchi, ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato, subordinato, secondo le Linee guida dell'Anac, alla presenza di specifiche ragioni espresse dalla stazione appaltante tra le quali si annoverano i casi di conseguenzialità di incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia che siano stati positivamente conclusi nonché i casi di assoluta particolarità della controversia»;
- secondo i giudici una lettura sistematica consente di non escludere la possibilità di un affidamento diretto e fiduciario del patrocinio legale;
- sebbene la tipologia contrattuale non sia riconducibile alla fattispecie giuridica dell'appalto pubblico strictu sensu, è ragionevole ritenere esperibile l'affidamento diretto considerato anche che il nuovo codice dei contratti pubblici, all'art. 50, comma 1, lett. b), contempla l'acquisizione diretta di servizi di valore inferiore a 140.000,00 euro;

ATTESO che il servizio legale di rappresentanza e difesa in procedimento giudiziario dinanzi a organo giurisdizionale rientra tra i contratti esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, ai sensi dall'art. 56, comma 1, lett. h), punto 1.2, del d.lgs. n. 36/2023;

EVIDENZIATO che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, commi 2 e 5, e 56 del d.lgs. n. 36/2023, l'affidamento dei contratti esclusi che offrono opportunità di guadagno economico anche indiretto, fra cui i servizi legali, avviene tenendo conto dei principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto;

RITENUTO che:

- in conclusione, il predetto incarico legale sia sussumibile nella tipologia del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile;
- per la complessità, la particolarità e la delicatezza della questione, si ritiene opportuno e necessario che il Comune, per svolgere una difesa efficace, si avvalga di uno studio legale d'indiscussa professionalità e di grande prestigio, la cui preparazione in materia penalistica è riconosciuta a livello nazionale; pertanto, oltremodo specializzato nelle materie del contendere: l'avvocato Marcello Filippo - sito a Ferrara Corso Gioveccan.3 del Foro di Ferrara – C.F. MRCFPP67H05Z401T e P.IVA 01434380380;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, non sussiste alcun conflitto d'interesse con il suddetto professionista Associato;

VISTO il preventivo, acquisito al protocollo comunale n. 406 del 14 gennaio 2026, inoltrato dall'Avvocato Marcello Filippo - sito a Ferrara Corso Gioveccan.3 del Foro di Ferrara – C.F.

MRCFPP67H05Z401T e P.IVA 01434380380, dell'importo complessivo di € 7.610,00-- (comprensivo di spese generali al 15%, cassa Avvocati al 4% e iva al 22% e al lordo della ritenuta d'acconto del 20% su compenso e spese imponibili)

DATO ATTO che, stante quanto sopra esplicitato e la comprovata esperienza del professionista, emergente anche dal CV depositato agli atti dell'ufficio segreteria, che l'onorario, oltre accessori e spese, proposto dal professionista, coerente con i parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014, n. 55, e ss.mm.ii., ammonta a complessivi € 7.610,00- IVA inclusa;

ATTESO che:

- sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di possesso dei requisiti richiesti
- sono stati effettuati, a buon esito, i controlli circa il possesso dei requisiti richiesti;

CONSIDERATO che ai contratti d'opera intellettuale e altre figure contrattuali non qualificabili come contratto d'appalto, esclusi dall'applicazione del codice degli appalti ai sensi dell'art. 56, si applica la determina n. 4 del 7/11/2023, aggiornata con delibera n. 585 del 19/12/2023, in base alla quale l'acquisizione del CIG avviene tramite l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) e relativamente a tale affidamento il CIG è **B9F737D056**;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di C.C. n. 43 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2026/2028;
- la deliberazione di C.C. n. 44 del 23 dicembre 2025 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione n. 170 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2026/2028 per la sola parte finanziaria;

RICHIAMATO l'art. 182 del TUEL (D. Lgs. 267/2000) in base al quale le fasi di gestione della spesa sono impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

1. di approvare le variazioni di competenza e di cassa compensative tra i capitoli appartenenti al medesimo macro-aggregato del PEG del Triennio 2025/2027 relativamente all'annualità 2025, nel rispetto delle direttive e degli obiettivi approvati con deliberazione di G.C. n. 170 del 23 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 175 comma 5-quater lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.13 lett. a) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i., nonché dell'articolo 24 comma 1 lett. a) del vigente regolamento di contabilità comunale come di seguito riportato:
 - **riduzione stanziamento** di spesa per competenza annualità 2026, per la somma di **€ 4.610,00** dal capitolo n. 101110312 voce "PRESTAZIONE DI SERVIZI - APPALTI E GARE - SERVIZI GENERALI" Miss. 1, Prog. 11, Tit. 1, Macr. 03 in conto competenza 2026 assegnato all'Area Amministrativa con il PEG 2026/2028;

- **incremento stanziamento** di spesa per competenza annualità 2026, per la somma di **€ 4.610,00-** su capitolo n. 101110310 voce “PRESTAZIONE DI SERVIZI - PATROCINIO LEGALE - SERVIZI GENERALI” Miss. 01 Prog. 11 Tit. 1 Macr. 03 in conto competenza 2026 assegnato all’Area con il PEG 2026/2028;
2. di dare atto che essendo le variazioni di cassa all’interno del medesimo macroaggregato e con saldo pari a zero (aumento coincidente con la diminuzione) non è necessario approvare il prospetto riportante i dati d’interesse del Tesoriere;
 3. di dare atto che, anche in conseguenza delle attuali variazioni al bilancio di previsione del triennio 2026/2028, gli equilibri di cui all’art 193, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 risultano rispettati in quanto non variati;
 4. di conferire all’Avvocato Marcello Filippo - sito a Ferrara Corso Gioveccan.3 del Foro di Ferrara – C.F. MRCFPP67H05Z401T e P.IVA 01434380380 l’incarico di patrocinio legale descritto in narrativa, rientrante ai sensi dell’art. 2229 nella tipologia del contratto di prestazione d’opera intellettuale – CIG: **B9F737D056** ;
 5. di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto:
 - a) luogo di svolgimento: -----;
 - b) corrispettivo: € 7.610,00- (comprensivo di spese generali al 15%, cassa Avvocati al 4% e iva al 22% e al lordo della ritenuta d’acconto del 20% su compenso e spese imponibili);
 - c) decorrenza: dall’esecutività e dalla efficacia della presente determinazione;
 - d) termini di pagamento: il pagamento, derivante dal presente provvedimento, deve avvenire entro 30 giorni, dal ricevimento della fattura elettronica dallo SDI, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 192/2012;
 6. di dare atto che il conferimento dell’incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa, acquisito al protocollo comunale n. 406 del 14 gennaio 2026, inoltrato dall’Avvocato Filippo Marcello - sito a Ferrara Corso Gioveccan.3 del Foro di Ferrara – MRCFPP67H05Z401T e P.IVA 01434380380, dell’importo complessivo di € 7.610,00- (comprensivo di spese generali al 15%, cassa Avvocati al 4% e iva al 22% e al lordo della ritenuta d’acconto del 20% su compenso e spese imponibili);
 7. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione giuridica, di cui ai precedenti punti 4 e 5., avverrà nel corso dell’esercizio finanziario 2026;
 8. di impegnare la spesa di € 7.610,00- mediante la seguente imputazione contabile:
 - capitolo 101110310 voce “PRESTAZIONI DI SERVIZI – PATROCINIO LEGALE – SERVIZI GENERALI” – Miss. 01 - Prog. 11 – Tit. 1 - Macr. 03 in conto competenza 2026 assegnato all’Area con il PEG Provvisorio (Parte Finanziaria) 2026/2028, del Bilancio di Previsione 2026/2028, e nel rispetto delle direttive approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 23/12/2025;
 9. di attestare che l’impegno di spesa di cui al precedente punto 8. è coerente con le regole di finanza pubblica introdotte dai commi da 819 a 823 dell’articolo 1 della L. n. 145/2018, relativamente all’annualità 2026;

- 10.di attestare che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i pagamenti derivanti dalla spesa, di cui al presente provvedimento, avverranno nel corso dell'esercizio finanziario 2026;
- 11.di attestare che l'impegno di spesa di cui al precedente punto 5. è coerente con quanto riportato nel D.U.P. 2026/2028;
- 12.di acquisire, in sede di liquidazione, da parte degli organi competenti (INAIL e/o INPS e/o CASSA EDILE), apposita certificazione inerente la regolarità contributiva (DURC o altra certificazione), di cui all'articolo 16 bis comma 10 della L. n. 2/2009;
- 13.di acquisire dal professionista in sede di liquidazione, apposita comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 (tracciabilità dei pagamenti);
- 14.di dare atto che la presente determinazione viene adottata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 conv. L. 102/2009, secondo i criteri fissati con la deliberazione di G.C. n. 170 del 23 dicembre 2025;
- 15.di dare atto che i dati contenuti nella presente determinazione dovranno essere pubblicati nel sito internet istituzionale del Comune, in Amministrazione Trasparente, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013, quale condizione di efficacia del presente provvedimento;
- 16.di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e al suo inserimento nella sezione "Atti Amministrativi" del sito istituzionale del Comune stesso.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000:

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e la correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Attestazione di compatibilità monetaria:

si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con le effettive disponibilità di cassa e con le regole di finanza pubblica di cui al disposto dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 conv. L. 102/2009, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei criteri e delle direttive fissate nella deliberazione di Giunta Comunale richiamata nella determinazione stessa.



Ferrara, 13 gennaio 2026

Egregio Signor
Dott. Ruggero Tieghi
Comune di Polesella

PREVENTIVO ASSISTENZA DEL COMUNE DI POLESELLA NELLA CAUSA DI PRIMO GRADO PROMOSSA DA CESARINA ONOFRIO AVANTI IL TRIBUNALE DI ROVIGO ISCRITTA AL N. 1434/2025 R.G.

Valore controversia € 10.838,42

Spettabile Comune di Polesella,
in riscontro alla vostra richiesta di preventivo relativamente alla vertenza in oggetto comunico la mia disponibilità ad assistere il Comune, applicando il tariffario previsto dal D.M. 147/2022.

In particolare, rientrando il valore della causa nello scaglione da 5.200,01 a 26.000,00, i compensi richiesti sono i seguenti:

- € 800,00 per la fase di studio della controversia;
- € 700,00 per la fase introduttiva del giudizio;
- € 1.500,00 per la fase istruttoria e/o trattazione;
- € 1.500,00 per la fase decisionale;

il tutto per complessivi € 4.500,00 oltre al rimborso delle anticipazioni, delle spese generali 15%, nonché agli accessori di legge.

Premetto che non sussiste alcun conflitto di interessi.

Sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Ringraziando comunque per la fiducia concessa, in attesa di vostro riscontro, invio cordiali saluti.

FILIPPO
MARCELLO
13.01.2026
15:21:29
GMT+01:00

Corso della Giovecca n. 3 primo piano
44121 Ferrara

ASSOCIATI

Avv. Claudio Maruzzi | Avv. Anna Gambato | Avv. Stefano Tonozzi | Avv. Filippo Marcello | Avv. Carmelo Marcello | Avv. Pasquale Longobucco
claudiomaruzzi@mgtm.it annagambato@mgtm.it stefanotonozzi@mgtm.it filippomarcello@mgtm.it carmelmarello@mgtm.it pasqualelongobucco@mgtm.it

COUNSEL

Avv. Giulia Gioachin |
giuliagioachin@mgtm.it

0532 203388 – 206365 Fax 0532 216421
segreteria@mgtm.it
segreteriamgtm@pec.jetmail.it

www.mgtm.it



COMUNE DI POLESELLA

PROVINCIA DI ROVIGO

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE NR. 11 DI LUNEDÌ 19 GENNAIO 2026

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI POLESELLA NELLA CAUSA DI PRIMO GRADO AVANTI AL TRIBUNALE DI ROVIGO ISCRITTA AL N. 1434/2025 - CIG:B9F737D056

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Eser. Finanz.	2026	Imp./Acc.	I
Cap./Art.	101.110.310/0	Descrizione	PRESTAZIONE DI SERVIZI - PATROCINIO LEGALE - SERVIZI GENERALI
Miss./Progr.	1/11	PdC finanz.	01.11.1
Cod. Impegno	DT11/2026	Tipo Acq.	Comp. Econ. 2026
CIG	B9F737D056	CUP	
Creditore	MGTM AVVOCATI ASSOCIATI		
Causale	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DEL COMUNE DI POLESELLA NELLA CAUSA DI PRIMO GRADO AVANTI AL TRIBUNALE DI ROVIGO ISCRITTA AL N. 1434/2025 - CIG:B9F737D056		
Modalità finan.			
Importo	€ 7.610,00		

Totale: € 7.610,00

Lì,

**FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
DOTT.SSA MANDANICI SARA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).